

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2960 del 28/05/2026
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarità e variante di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, irrigazione aree verdi aziendali e pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini COMUNE: Imola (BO) TITOLARE: Ditta individuale Dalla Vecchia Giuseppe mandatario gruppo di utenti CODICE PRATICA N. BO01A1770/05RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3119 del 28/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: Rinnovo con cambio di titolarità e variante di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, irrigazione aree verdi aziendali e pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini

COMUNE: Imola (BO)

TITOLARE: Ditta individuale Dalla Vecchia Giuseppe mandatario gruppo di utenti

CODICE PRATICA N. BO01A1770/05RN01

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 23/11/2005 con il n. PG/2005/23/11/2005, presentata dalla ditta Cerè Pio C.F. CREPIO15C09E289S con sede legale in Comune di Imola (BO), via Montanara, 114/A, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, mediante 1 pozzo esistente in Comune di Imola (BO), rilasciata con determinazione n. 11633 del 18/08/2005 (pratica BO01A1770/05RN01);

Vista la comunicazione assunta al protocollo in data 14/02/2019 con il n. PG/2019/24733 e le successive integrazioni assunte al protocollo in data 30/03/2026 con il n. PG/2026/57778, in data 08/04/2026 con il n. PG/2026/63456, in data 08/04/2026 con il n. PG/2026/63468, in data 09/04/2026 con il n. PG/2026/64143, in data 09/04/2026 con il n. PG/2026/64147 e in data 09/04/2026 con il n. PG/2026/64150 con cui viene documentato e richiesto:

- la variazione della titolarità della concessione da assentire a:
 - Ditta individuale Dalla Vecchia Mario, C.F. DLLMRA50L25E289I con sede legale in Comune di Imola (BO), via Montanara, 114/C, per subentro nella proprietà e conduzione dei terreni agricoli in qualità di mandatario del gruppo di utenti all'uopo incaricato costituito da Dalla Vecchia Giuseppe, C.F. DLLGPP48A28E289T;
- la variazione dell'uso della risorsa da irrigazione agricola a irrigazione agricola, irrigazione aree verdi private e pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini;
- la variazione in aumento del volume annuo di prelievo da 43 mc a 3.000 mc per:
 - l'irrigazione agricola di un terreno della superficie complessiva di ha 3,3827 coltivato a drupacee per una superficie di ha 1,5669 e vite per una superficie di ha 1,8158;
 - l'irrigazione di un'area verde privata della superficie di mq 900;
 - la pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini;
- la variazione in aumento della portata massima da 2 l/s a 6,5 l/s;
- aggiornamento delle coordinate catastali del pozzo ubicato sul terreno censito al catasto al Foglio 194 Mappale 787 del Comune di Imola (BO);
- l'utilizzo del pozzo anche ad uso domestico da parte della proprietaria del terreno su cui è ubicato il pozzo, Sig.ra Marchesi Barbara;

Richiamata la determinazione n. 11633 del 18/08/2005, con la quale è stata assentita alla ditta Cerè Pio C.F. CREPIO15C09E289S con sede legale in Comune di Imola (BO), via Montanara, 114/A, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea con un pozzo di profondità di 9 m dal p.c., in Comune di Imola (BO) ad uso irrigazione agricola, con scadenza 31/12/2005 (pratica BO01A1770);

Dato atto che in data 11/02/2019 con protocollo n. PG/2019/22089 Marchesi Barbara ha comunicato, per il medesimo pozzo ubicato nel Comune di Imola (BO) al Foglio 194, mappale 787, l'uso domestico per l'irrigazione di orto e giardino;

Dato atto che in data 29/03/2026 con protocollo n. B056615 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale di concessione preferenziale ai sensi degli artt.li 27, 28, 31 comma 1 e 38 del R.R. 41/2001 e dell'art. 50 della L.R. 7/2004 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale è assimilabile a:

- irrigazione agricola: assimilabile all'uso "irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;
- pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini: assimilabile all'uso "igienico e assimilati", calcolato ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001;
- irrigazione aree verdi private: assimilabile all'uso "irrigazione attrezzature sportive e verde pubblico", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. d), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 2242/2005, corrispondente al canone più elevato tra quelli riferiti ai diversi usi richiesti, poiché la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art.20, comma 6, del R.R. 41/2001;

- la derivazione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **non rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 111 in data 06/05/2026 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Verificato che i quantitativi richiesti:

- Per l'irrigazione agricola: **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

- Per l'irrigazione aree verdi aziendali: non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

Preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal proponente, in assenza di specifica normativa di settore per quanto riguarda l'uso pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo non oggetto di pianificazione "Depositi vallate App. Santerno-Sillaro" codice ER IT085080ER-AV2-VA, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, caratterizzato nel punto di derivazione da subsidenza compresa tra 0 e -2,5 mm/a;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" le derivazioni, nei corpi idrici di interesse, ha impatto moderato, ha criticità bassa e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Preso atto della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art. 12 del R.R. n.41/2001 in data 17/04/2026 con il Protocollo n. PG/2026/70157, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

Preso atto del parere del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale acquisito agli atti in data 27/04/2026, con n. PG/2026/76475, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2025;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € 278,00;

- del canone di concessione per l'anno **2026** per un importo pari ad **€ 195,46**;

- del deposito cauzionale per l'importo di **€ 250,00**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 14/05/2026 (assunta agli atti al prot. n. PG/2026/88044 del 14/05/2026);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico incaricato dell'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla Ditta individuale Dalla Vecchia Mario, C.F. DLLMRA50L25E289I con sede legale in Comune di Imola (BO), via Montanara, 114/C, nella persona del suo legale rappresentante in qualità di mandatario del gruppo di utenti, **il rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione a derivare acqua pubblica** sotterranea, in Comune di Imola (BO), mediante 1 pozzo, sul terreno di proprietà, identificato catastalmente al Foglio 194, mappale 787 ad uso irrigazione agricola, irrigazione aree verdi private e pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini, rilasciata con determinazione n. 11633 del 18/08/2005, alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 6,5 l/s e volume annuo di 3.000 mc;
 - b) qualora intervenga la necessità di effettuare **un cambio di titolarità** della concessione dovrà essere formalizzata apposita istanza da inviare all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2030**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato

dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo all'Amministrazione concedente prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
 - 3) di dare atto che il medesimo pozzo ubicato nel Comune di Imola (BO) al Foglio 194, mappale 787, è utilizzato anche a fini domestici da Marchesi Barbara, in qualità di proprietaria del terreno, come da comunicazione Protocollo n. PG/2019/22089 del 11/02/2019;
 - 4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso riconducibile a "irrigazione attrezzature sportive e verde pubblico", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. d), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 2242/2005, **è fissato in € 195,46 per l'anno 2026, importo che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
 - 5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - 6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
 - effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;
 - trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.
- 7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
 - 8) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in **€ 250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
 - 9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
 - 10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;
 - 11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
 - 12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
 - 13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di notificare il presente provvedimento:

- al richiedente in qualità di mandatario di gruppo di utenti e referente per i rapporti col Servizio concedente, ai sensi del comma 4, art. 5 del R.R. 41/2001;
- alla proprietaria del terreno ove è presente il pozzo oggetto di prelievo Sig.ra Marchesi Barbara;

per gli aspetti di competenza;

15) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibirin;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla Ditta individuale Dalla Vecchia Mario, C.F. DLLMRA50L25E289I con sede legale in Comune di Imola (BO), via Montanara, 114/C, nella persona del suo legale rappresentante in qualità di mandatario di gruppo di utenti;

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTMER X: 712.556, Y: 911.797, su terreno di proprietà, individuato nel Foglio 194, mappale 787 del NCT del Comune di Imola (BO) così come indicato nelle planimetrie catastali agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Depositi vallate App. Santerno-Sillaro", codice ER IT085080ER-AV2-VA, ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;
- B) l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 9 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro 1.000 mm;
- C) il pozzo è equipaggiato con una pompa sommersa della potenza di 4 kW, regolata alla portata massima di esercizio di 6,5 l/s;
- D) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **6,5 l/s** per complessivi **3.000 mc/anno**;
- E) con un impianto di irrigazione in parte a goccia ed in parte a pioggia;
- F) la risorsa concessa è utilizzata per:
- l'irrigazione agricola di un terreno della superficie complessiva di ha 3,3827 coltivato a drupacee per una superficie di ha 1,5669 e vite per una superficie di ha 1,8158;
 - l'irrigazione di un'area verde privata della superficie di mq 900;
 - la pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini;
- G) il prelievo è assimilabile a:

- irrigazione agricola: assimilabile all'uso "irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;
- pulizia e disinfezione di locali ad uso magazzini: assimilabile all'uso "igienico e assimilati", calcolato ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001;
- irrigazione aree verdi private: assimilabile all'uso "irrigazione attrezzature sportive e verde pubblico", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. d), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 2242/2005, corrispondente al canone più elevato tra quelli riferiti ai diversi usi richiesti, poiché la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art.20, comma 6, del R.R. 41/2001;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso dell'Amministrazione sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario deve garantire che il pozzo sia protetto dall'infiltrazione di acque superficiali e da cadute accidentali al suo interno, mediante: chiusura dell'imbocco del pozzo con piastra metallica flangiata/chiusino lucchettato che consente solo il passaggio della tubazione di mandata della pompa sommersa e dei cavi di collegamento elettrico; manufatto di protezione della testa del pozzo con accesso limitato da dispositivi di chiusura;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dall'Amministrazione concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunti da dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2030**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza

di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2030**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e

integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.